

**REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE**

(Comprensivo delle modifiche concordate in data 26 gennaio 2007)

Art. 1

Funzioni. Competenza. Natura irrituale delle risoluzioni. Sede

- 1.1.** Il Collegio Arbitrale (di seguito: CA) ha sede a Milano, presso la Lega Nazionale Professionisti (L.N.P.).
- 1.2.** Il CA è costituito conformemente alle previsioni dell'art. 4, quinto comma, Legge 23 marzo 1981 n. 91, dell'art. 3, primo comma, Legge 17 ottobre 2003 n. 280, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante.
- Il CA svolge funzione di conciliazione e di risoluzione di tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo tra le società sportive partecipanti ai Campionati di Serie A e B e i calciatori professionisti per esse tesserati.
- 1.3.** Il CA è competente per le controversie aventi l'oggetto di cui *supra sub* 1.2. indipendentemente dal fatto che una o entrambe le parti, alla data di notificazione della domanda introduttiva della controversia, non siano più:
- associate alla L.N.P., quanto alla Società; o
 - tesserati per una Società associata alla L.N.P., quanto al calciatore.
- 1.4.** Le controversie relative a calciatori tesserati per Società di Serie C e Società associate alla Lega Professionisti di Serie C sono risolte dal Collegio Arbitrale che ha sede a Firenze, presso quest'ultima, secondo il relativo Regolamento.
- 1.5.** I lodi emessi dal CA hanno natura irrituale, rappresentando manifestazioni della volontà negoziale e transattiva delle parti della controversia.
- 1.6.** Il CA si avvale di una Segreteria, le cui funzioni sono *infra* specificate.

Art. 2

Segreteria del CA

- 2.1.** È istituita presso la sede del CA una Segreteria, cui è preposto un Segretario nominato dal Presidente della L.N.P., d'intesa con il Presidente dell'A.I.C. Il Segretario è persona di comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore; può avvalersi di collaboratori qualificati.
- 2.2.** La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento. In particolare, la Segreteria:
- a) riceve gli atti e i documenti delle parti, dando atto ove necessario dell'avvenuta ricezione;
 - b) cura la redazione e l'aggiornamento degli Elenchi degli Arbitri, dell'Elenco dei Presidenti e dell'Elenco dei Conciliatori;
 - c) conserva la documentazione ricevuta e predispone e archivia i fascicoli d'ufficio;
 - d) trasmette atti e documenti, secondo necessità, ai Conciliatori, agli Arbitri, ai Presidenti e alle parti;
 - e) assiste il CA e i Conciliatori nella organizzazione delle riunioni e dei procedimenti, provvedendo alla redazione di ogni relativo verbale;
 - f) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;
 - g) cura la consegna o la trasmissione dei verbali delle sessioni, dei verbali di conciliazione e dei lodi alle parti interessate;
 - h) mantiene la custodia degli atti fino a tre anni dalla conclusione del procedimento;
 - i) certifica, su istanza di parte, la conformità agli originali di copie di atti, verbali, lodi e documenti.

La Segreteria svolge inoltre ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento del CA, ivi inclusi, tra i detti compiti, quelli indicati altrove nel presente Regolamento, anche se non compresi nella predetta elencazione.-

- 2.3.** L'aggiornamento o comunque il riesame degli Elenchi dei Conciliatori, degli Arbitri e dei Presidenti è effettuato dalle parti stipulanti almeno ogni stagione sportiva.
- 2.4.** Il Segretario provvede al sorteggio dei Conciliatori per ogni controversia, secondo le seguenti modalità:
- a) inserisce in un'urna a ciò dedicata i nomi dei Conciliatori, contenuti in sfere di identico colore e dimensione; e
 - b) provvede a ruotare l'urna; e
 - c) estrae dall'urna i nomi di un primo Conciliatore e di un Conciliatore

- sostituito; e
- d) comunica in forma scritta alle parti, al Conciliatore e al Conciliatore sostituto l'esito dell'estrazione.
- 2.5. All'estrazione hanno facoltà di assistere le parti in controversia o soggetti dalle stesse delegati per iscritto.
- 2.6. Tutte le comunicazioni che la Segreteria è tenuta a effettuare in forza del presente Regolamento devono aver luogo in forma scritta e con il mezzo più veloce (telefax o e-mail, se possibile, corriere o posta celere, in tutti i casi con avviso o prova del ricevimento).
- 2.7. Il Segretario e ogni altro eventuale addetto alla Segreteria sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione inerente ai procedimenti, agli argomenti trattati e alle parti.

Art. 3

Elenchi dei Conciliatori, degli Arbitri di nomina di parte e dei Presidenti

- 3.1. Entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento, la L.N.P. e l'A.I.C. forniranno alla Segreteria, rispettivamente:
- a) l'elenco degli Arbitri di nomina di parte delle Società; e
- b) l'elenco degli Arbitri di nomina di parte dei calciatori; e
- c) previa intesa sui nominativi, l'elenco dei Conciliatori; e
- d) previa intesa sui nominativi, l'elenco dei Presidenti.
- 3.2. I componenti degli Elenchi di cui *sub* 3.1. dovranno essere nominati fra giuristi esperti anche di diritto sportivo e di diritto del lavoro.
- 3.3. Tutti i componenti degli Elenchi di cui *sub* 3.1. dovranno, accettando in forma scritta l'incarico, darne comunicazione alla parte proponente il mandato e alla Segreteria entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della nomina. Essi dovranno garantire volta a volta, nomina per nomina, sotto la loro piena responsabilità, che svolgeranno il loro compito in condizioni di imparzialità, indipendenza e neutralità, in ogni caso nel pieno rispetto del codice deontologico che costituisce l'allegato 1 al presente Regolamento. Il testo della dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità costituisce l'allegato 2 al presente Regolamento.
- 3.4. Ferma la dichiarazione di cui *sub* 3.3., una volta ricevuta la proposta di nomina, i componenti degli Elenchi di cui *sub* 3.1. dovranno astenersi dalla sua accettazione

qualora ritengano, a causa di qualsiasi legame oggettivo, personale o lavorativo, con una delle parti o dei loro difensori, di non poterlo espletare nel rispetto della dichiarazione di cui *sub* 3.3. Della mancata accettazione dell'incarico dovrà essere data immediata comunicazione scritta dal/i componente/i alla parte proponente il mandato e alla Segreteria, per lo svolgimento delle attività *infra* previste *sub* 5.4 e 5.5.

- 3.5. I componenti degli Elenchi di cui *sub* 3.1. che pure abbiano accettato l'incarico loro conferito e sottoscritto la dichiarazione di cui *sub* 3.3., dovranno in ogni caso rendere immediatamente edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche di carattere non economico, che potrebbe incidere, secondo le norme deontologiche applicabili e secondo la comune sensibilità, nello svolgimento dell'incarico, e quindi rinunciare allo stesso. La Segreteria provvederà alle attività *infra* previste *sub* 5.4 e 5.5.
- 3.6. I Conciliatori, gli Arbitri di nomina di parte, e i Presidenti, con l'accettazione del loro incarico, assumono l'obbligo di mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le parti.
- 3.7. Fuori dai casi precedenti i Conciliatori, i Presidenti e gli Arbitri di nomina di parte possono essere ricusati, con il procedimento disciplinato *infra sub* 11.1., qualora ricorrano circostanze per effetto delle quali essi avrebbero dovuto astenersi *ab origine* o nel corso del procedimento, nonché nei casi previsti dall'art. 51 cod. proc. civ.

Art. 4

Nomina dei Presidenti dei Collegi Arbitrali. Incompatibilità.

- 4.1. Il Presidente del CA è nominato dai due Arbitri di nomina di parte, d'intesa tra loro, salvo quanto previsto *infra sub* 4.4. Tale intesa deve essere raggiunta e formalizzata con le modalità di seguito specificate entro il termine perentorio di giorni 7 con decorrenza dalla data di esaurimento, nel senso e nei modi specificati *infra sub* 6.5., 6.6., 6.7., a seconda dei casi, del Procedimento di Conciliazione.
- 4.2. Gli Arbitri di nomina di parte nominano il Presidente scegliendolo preferibilmente tra quelli indicati nell'Elenco di cui *sub* 3.1., lettera d).
- 4.3. In difetto d'intesa o di intesa tempestiva (*supra* 4.1.), il Presidente del CA viene nominato mediante estrazione a sorte, a cura del Segretario, tra i soggetti componenti l'Elenco di cui *sub* 3.1., lettera d). Il sorteggio, al quale hanno facoltà di assistere le parti in controversia o soggetti dalle stesse delegati per iscritto, viene effettuato dal Segretario con le seguenti modalità:

- a) mediante inserimento in un'urna a ciò dedicata dei nomi dei Presidenti, contenuti in sfere di identico colore e dimensione; e
- b) mediante rotazione dell'urna; e
- c) mediante estrazione dall'urna del nome di un Presidente.

Il Segretario comunica in forma scritta alle parti, agli Arbitri e al Presidente l'esito dell'estrazione.

Il Segretario ha facoltà, per ragioni di economicità, di effettuare più sorteggi nello stesso contesto temporale.

I Presidenti via via sorteggiati sono esclusi dai sorteggi successivi. Tuttavia, quando rimangono due soli nominativi, sono rimessi nell'urna i nomi di tutti i Presidenti e si provvede all'estrazione con le modalità di cui sopra.

4.4. In deroga alle previsioni di cui *sub* 4.1. e 4.2., per le controversie aventi ad oggetto:

- a) l'irrogazione di multe (art. 11.5. dell'Accordo Collettivo); e/o
- b) la riduzione della retribuzione per squalifica (art. 11.7.),

la nomina dei Presidenti avrà luogo direttamente per sorteggio e avrà ad oggetto l'assegnazione, a ciascun Presidente sorteggiato, di un gruppo di cinque controversie. Il sorteggio avrà luogo quattro volte all'anno nei mesi di luglio, ottobre, gennaio e aprile e stabilirà l'ordine di assegnazione ai Presidenti dei gruppi di cinque controversie fino al sorteggio successivo. In deroga alle previsioni di cui all'art. 2.5., all'estrazione hanno facoltà di assistere rappresentanti della A.I.C. e della L.N.P..

4.5. Coloro che sono inseriti in uno degli Elenchi di cui *supra sub* 3.1.:

- a) non possono essere nominati per lo svolgimento delle funzioni proprie di coloro che sono inseriti negli altri tre Elenchi;
- b) non possono ricevere incarichi professionali dall'A.I.C., dalla L.N.P., dalla Lega Professionisti Serie C, o dalla F.I.G.C.;
- c) non possono far parte di altri Collegi (escluso il Collegio Arbitrale degli Agenti dei Calciatori) e/o Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., o della L.N.P. o della Lega Professionisti di Serie C;
- d) non possono svolgere l'attività di difensori nei procedimenti avanti i Collegi di cui *supra sub* c).

Quando ricorre l'incompatibilità di cui *supra sub* c) il soggetto interessato deve optare senza indugio per uno degli incarichi non compatibili, rinunciando all'altro.

Le condizioni di incompatibilità di cui *supra sub* b) e d) determinano la cancellazione dagli Elenchi; se la condizione d'incompatibilità si verifica nel corso di un procedimento davanti al CA, genera l'obbligo di astensione (dell'Arbitro, del Conciliatore, del Presidente interessati nell'attività confliggente), ovvero, in

manca di astensione, è motivo di riconsazione (*infra sub 11.1*).

Art. 5

La domanda introduttiva alla procedura e la memoria di costituzione.

Modalità di scambio e termini. Nomina in surroga dell'Arbitro di parte.

- 5.1. Il procedimento per le controversie di cui *sub 1.2*. si introduce con una domanda che deve contenere:
- a) se ricorrente è il calciatore: il nome e il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, se possibile l'indirizzo elettronico e i numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
 - b) se ricorrente è la Società: il nome e il cognome del legale rappresentante, la sede, il numero di partita IVA, se possibile l'indirizzo elettronico e i numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
 - c) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: l'indicazione (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo elettronico, ove esistente) del o dei difensori, se nominati, e l'eventuale elezione di domicilio;
 - d) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: nel caso vi sia il difensore di cui *sub c*), la procura allo stesso conferita, da apporsi in calce alla, o a margine della, domanda introduttiva;
 - e) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: l'accettazione espressa del presente Regolamento e la disponibilità alla preventiva sottoposizione della domanda al procedimento di conciliazione;
 - f) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: l'esposizione della materia della controversia in linea di fatto e in linea di diritto;
 - g) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione di ogni documento ritenuto utile;
 - h) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: le conclusioni;
 - i) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: la nomina dell'Arbitro di nomina di parte;
 - j) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: la nomina di un altro Arbitro di nomina di parte per il caso che quello di cui *sub i*) non voglia o non possa accettare l'incarico;
 - k) la sottoscrizione della persona fisica ricorrente, se calciatore, o del legale rappresentante della persona giuridica ricorrente, se Società; in entrambi i casi, se vi è conferimento di procura a un difensore iscritto all'Albo degli

avvocati, la di lui sottoscrizione, in alternativa alla sottoscrizione della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica.

5.2. La memoria di costituzione deve avere gli stessi requisiti della domanda introduttiva. Le eventuali domande riconvenzionali devono essere proposte, a pena di inammissibilità, nella medesima memoria di costituzione. La proposizione di domande riconvenzionali non determina il differimento dei termini di deposito del lodo (*infra* art. 10).

5.3. La domanda introduttiva è inammissibile:

- a) se mancano il nome e il cognome, nel caso di domanda proposta da un calciatore;
- b) se mancano il nome e il cognome del legale rappresentante della Società, nel caso di domanda proposta da una Società;
- c) se mancano l'accettazione e la manifestazione di disponibilità di cui *sub* 5.1., lettera e);
- d) se manca o è del tutto insufficiente l'esposizione in linea di fatto della materia della controversia;
- e) se mancano le conclusioni;
- f) se mancano le sottoscrizioni di cui *sub* 5.1. lettera k).

La domanda introduttiva è improcedibile e non ha quindi alcun corso se manchi nella domanda introduttiva medesima la nomina, almeno, dell'Arbitro di nomina di parte, ovvero anche dell'Arbitro sostituto, qualora il primo Arbitro non possa o non voglia accettare il mandato.

5.4. La memoria di costituzione priva di uno o più dei requisiti di cui *sub* 5.3., lettere a)-f), determina il difetto di costituzione della parte resistente, restando tuttavia inefficace la sola eventuale nomina dell'Arbitro e del suo sostituto. Qualora, pur essendo la memoria di costituzione ammissibile, manchi la nomina dell'Arbitro o del suo sostituto, il procedimento ha egualmente corso e alla nomina dell'Arbitro di parte resistente provvedono il Presidente della L.N.P., se resistente è una Società; il Presidente dell'A.I.C., se resistente è un calciatore, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Segreteria. Qualora tale nomina in surroga della parte non abbia tempestivamente luogo, vi provvede, contro comunicazione scritta della Segreteria, quello più anziano in età tra i Presidenti [Elenco di cui *sub* 3.1., lettera d)], nel più breve

termine. Tutte le comunicazioni della Segreteria di cui al presente art. 5.4. sono inviate anche alle parti e all'Arbitro già nominato.

- 5.5. La domanda introduttiva (testo e documenti allegati) deve essere notificata:
- a) a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo corriere con ricevuta di ricezione alla controparte; e
 - b) con gli stessi mezzi, o, alternativamente, per e-mail o fax, alla Segreteria, trasmettendo a quest'ultima, a riprova dell'avvenuto invio di cui *sub a*), copia del talloncino della raccomandata (o della lettera di vettura nel caso di spedizione a mezzo corriere), ovvero, nel caso di trasmissione alla Segreteria via e-mail, il numero di tale raccomandata o il numero della lettera di vettura.
- 5.6. La memoria di costituzione deve essere notificata agli stessi destinatari e con le stesse modalità di cui *sub 5.5.*, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda introduttiva.
- 5.7. La memoria di costituzione trasmessa oltre il termine di cui *sub 5.6.* determina la decadenza dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e dal diritto di dedurre prove testimoniali e/o documentali, salvo provvedimento di rimessione in termini, giustificato da gravi e comprovati motivi oggettivi.
- 5.8. Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di redigere (e notificare con le modalità di cui *sub 5.5.*) memoria di replica entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.
- 5.9. Tutte le questioni attinenti l'inammissibilità della domanda introduttiva e della memoria di costituzione devono essere oggetto di eccezione di parte e sono risolte dal Collegio (nel caso che il procedimento di conciliazione non abbia esito favorevole).

Art. 6

Il procedimento di Conciliazione

- 6.1. Il procedimento di Conciliazione è obbligatorio per le controversie che si svolgono con il Procedimento Arbitrale Ordinario, escluse quelle che hanno ad oggetto:

- a) l'irrogazione di multe (art. 11.5. dell'Accordo Collettivo); e/o
- b) la riduzione della retribuzione per squalifica (art. 11.7.).

Per le controversie che si svolgono con il Procedimento con rito accelerato, si applica, quanto al procedimento di Conciliazione, la disciplina di cui *infra sub 8* e sottoparagrafi.

- 6.2. La Segreteria, una volta ricevuta la domanda introduttiva e la memoria di costituzione nonché la memoria di replica della parte ricorrente (se depositata) nel caso di domanda riconvenzionale, provvede, nella persona del Segretario, con immediatezza al sorteggio del primo Conciliatore e del Conciliatore sostituto secondo le modalità di cui *sub 2.4.* e *2.5.* e ne dà comunicazione, con pari immediatezza, alle parti e agli Arbitri che le stesse hanno nominato e che abbiano accettato l'incarico, al primo Conciliatore e al Conciliatore sostituto.
- 6.3. In caso di rifiuto dell'incarico da parte del primo Conciliatore, ovvero in caso di sua incompatibilità o sua ricusazione, la Segreteria dà comunicazione di tale rifiuto alle parti e agli Arbitri che le stesse hanno nominato e che abbiano accettato l'incarico, nonché al Conciliatore sostituto. In tale ipotesi l'incarico è affidato al Conciliatore sostituto. In caso di rifiuto di accettazione dell'incarico anche da parte del Conciliatore sostituto, ovvero nel caso di sua incompatibilità o sua ricusazione, la Segreteria dà comunicazione di tale/i situazione/i alle parti e agli Arbitri che le stesse hanno nominato e che abbiano accettato l'incarico. Contestualmente la Segreteria provvede con immediatezza, nella persona del Segretario, ad effettuare un nuovo sorteggio con le modalità di cui *supra sub 2.4.* e *2.5.*
- 6.4. Il Conciliatore, entro cinque giorni dall'accettazione della sua designazione, convoca a mezzo della Segreteria, le parti innanzi a sé ed esperisce il tentativo di conciliazione in una sola sessione o, se necessario, in più di una. Le parti possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura speciale.
- 6.5. In caso di mancato accordo tra le parti ovvero in caso di mancata comparizione anche di una sola parte con le modalità previste *sub 6.4.* al tentativo di conciliazione, il tentativo di conciliazione dovrà intendersi fallito.
- 6.6. L'intero procedimento di conciliazione non può in ogni caso avere complessivamente durata superiore a 30 (trenta) giorni, con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione alle parti della convocazione di cui *sub 6.4.* Decorso tale termine massimo, il tentativo di conciliazione si considera fallito.

6.7. Il procedimento di conciliazione, attesa la sua indipendenza rispetto al procedimento innanzi al CA, può aver corso anche qualora le parti non abbiano nominato gli Arbitri ovvero solo una di esse l'abbia fatto, ovvero ancora gli Arbitri, pur nominati, non abbiano accettato l'incarico.

6.8. Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, la Segreteria:

- a) ne dà immediata comunicazione agli Arbitri nominati dalle parti;
- b) invita contestualmente gli Arbitri a provvedere alla nomina del Presidente con le modalità di cui *sub* 4.1.;
- c) in difetto dell'intesa di cui *sub* 4.2., svolge le attività di cui *sub* 4.3.,

provvedendo così alla costituzione del Collegio.

6.9. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito favorevole, il Conciliatore, con l'assistenza del Segretario, provvederà alla redazione del relativo verbale, che verrà sottoscritto dalle parti, dai loro difensori, se nominati, dal Segretario e dallo stesso Conciliatore.

6.10. Il verbale di conciliazione di una controversia produce effetti negoziali vincolanti e definitivi tra le parti.

6.11. La mancata conciliazione non pregiudica i diritti delle parti; le dichiarazioni delle parti e quanto verificatosi nel corso della procedura di conciliazione non potranno essere utilizzati nel procedimento avanti il CA né per altri fini.

Art. 7

Il Procedimento Arbitrale Ordinario

7.1. Le regole applicabili al Procedimento Arbitrale Ordinario sono quelle contenute nel presente Regolamento e nell'Accordo Collettivo. Nel silenzio del Regolamento e/o dell'Accordo Collettivo le regole procedurali sono determinate liberamente dal Collegio, fermo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio.

- 7.2. Il Presidente del Collegio, sentiti gli Arbitri di nomina di parte, fissa la data della prima sessione e provvede a convocare le parti a mezzo della Segreteria.
- 7.3. In qualsiasi fase del procedimento il Collegio ha facoltà di rinnovare il tentativo di conciliazione, disponendo all'uopo anche la comparizione personale delle parti e/o dei loro difensori, se nominati.
- 7.4. Il Collegio fissa i termini perentori per la produzione di ulteriori memorie, delle relative repliche e di documenti, nonché per la deduzione di eventuali mezzi istruttori o la formulazione di domande nuove, fatte salve le decadenze in cui una o entrambe le parti fossero incorse. I termini perentori di decadenza possono essere prorogati dal Collegio prima della loro maturazione, solo su concorde istanza delle parti (salva, in tal caso, la proroga in pari misura del termine di cui *infra sub* art. 10.6.).
- 7.5. Memorie, repliche, comunicazioni di documenti, deduzioni devono essere trasmesse dalle parti alla Segreteria e alla controparte con le modalità di cui *sub* 5.5., ovvero con le diverse modalità che saranno di volta in volta determinate dal Collegio con apposite ordinanze.
- 7.6. Di ogni sessione viene redatto verbale sommario a cura della Segreteria, sottoscritto dal Collegio. La Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e dà comunicazione di ogni altro provvedimento.
- 7.7. Il Collegio, effettuata pregiudizialmente la necessaria valutazione sulla sussistenza della propria competenza a risolvere la controversia, esaminerà subito dopo e in via preliminare le eccezioni di inammissibilità che fossero (state) formulate dalle parti.
- 7.8. Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, ammettendo i mezzi di prova, ivi incluse valutazioni di esperti o consulenze tecniche, secondo opportunità e/o necessità. Ha facoltà di indicare alle parti la deduzione dei mezzi di prova che ritenga utili ai fini della risoluzione della controversia. Privilegia, nell'ambito della valutazione dei mezzi istruttori, i documenti che risultano regolari secondo le norme federali, e quelle dell'Accordo Collettivo.

- 7.9. Qualora il Collegio rilevi ipotesi di violazioni di disposizioni federali, ne riferisce alla Procura Federale.
- 7.10. Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti alla discussione orale fissando, se la ritiene necessaria, una sessione apposita e autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.
- 7.11. Il CA decide secondo diritto.

Art. 8

Il Procedimento con rito accelerato

- 8.1. Su istanza di parte, contenuta nella domanda introduttiva o nella memoria di costituzione, sono risolte con il Procedimento con rito accelerato le controversie previste dagli artt. 11.11 e 12.2. dell'Accordo Collettivo, nonché ogni altra controversia nella quale il CA, ferma l'istanza di parte, ravvisi la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, di una o di entrambe le parti, nel tempo necessario allo svolgimento del Procedimento con rito ordinario.
- 8.2. Nel caso sia formulata, nei modi di cui *sub* 8.1., istanza di sottoposizione di una controversia al Procedimento con rito accelerato:
- a) il termine di cui *supra sub* 5.6. è ridotto a 7 giorni; e
 - b) il termine di cui *supra sub* 4.1. è ridotto a 3 giorni; e
 - c) il termine di cui *supra sub* 3.3. è ridotto a 2 giorni; e
 - d) il CA accerta preliminarmente se la controversia rientra tra quelle di cui agli artt. 11.11. e 12.2. dell'Accordo Collettivo, o se sussiste il pericolo di un grave pregiudizio di cui *supra sub* 8.1.
- 8.3. Quando il CA accerta la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza di sottoposizione di una controversia al Procedimento con rito accelerato:
- a) non ha luogo il Procedimento di Conciliazione, ma nella prima sessione il CA

deve preliminarmente esperire il tentativo di conciliazione, che può essere rinnovato in qualsiasi fase del Procedimento; e

- b) i termini di cui *infra sub* 10.6. e 10.9. sono ridotti alla metà e i procedimenti non usufruiscono della sospensione di cui *infra sub* 10.10; e
- c) il Collegio ha altresì cura di contenere nel minimo, ferma la salvezza del principio del contraddittorio, ogni altro termine endoprocedimentale; e
- d) si applicano tutte le altre norme del Procedimento ordinario.

- 8.4. Se il CA non ravvisa la sussistenza dei requisiti di cui *supra sub* 8.2., gli atti, ferma restando la già avvenuta costituzione del CA, vengono rimessi alla Segreteria per gli adempimenti di cui *supra sub* 6 e sottoparagrafi. La controversia è risolta con le regole e nei termini previsti per il Procedimento con rito ordinario.

Art. 9

Procedimento di nomina di un medico o di una struttura medica per la certificazione dell'inabilità ai sensi dell'Accordo Collettivo

- 9.1. L'istanza per la nomina di un medico o di una struttura medica organizzata ai fini della certificazione dell'eventuale condizione di inabilità di un calciatore (nel senso e per i fini previsti dall'art. 15.1, lettera b), dell'Accordo Collettivo) è trasmessa dalla Società interessata nelle forme e nel rispetto delle regole di cui *supra sub* 5.1., lettere b), d) e l) e *sub* 5.5.
- 9.2. Una volta ricevuta l'istanza la Segreteria provvede entro il terzo giorno successivo a nominare, mediante sorteggio con le modalità di cui *supra sub* 4.3., un Presidente, dando alle parti interessate le relative comunicazioni.
- 9.3. Il Presidente, sentite anche informalmente le parti, entro giorni tre dall'accettazione della nomina (*supra sub* 3.3., 3.4. e 3.5.), provvede ad incaricare, a sua discrezione, un medico sportivo, o una struttura medica organizzata, che sottoporrà il calciatore ai necessari esami, ai fini dell'eventuale accertamento della di lui condizione di inabilità, nel più breve termine.
- 9.4. La Segreteria comunicherà alla Società e al calciatore data/e e luogo/hi indicati dal medico sportivo o dalla struttura medica organizzata per l'effettuazione degli esami e delle visite.

- 9.5. La Società e il calciatore possono essere assistiti da consulenti anche nella fase di cui *supra sub* 9.4.
- 9.6. Il calciatore che non si recasse, senza giustificato e documentato motivo, nei luoghi di cui *sub* 9.4. alle date indicate sarà considerato contrattualmente inadempiente.
- 9.7. La certificazione di inabilità deve essere immediatamente inviata alla Segreteria, che provvede senza indugio a curarne la trasmissione in copia alla Società e al calciatore.
- 9.8. La Società, ricevuta la certificazione di inabilità, può instaurare il procedimento arbitrale per chiedere al CA (nelle forme previste negli articoli precedenti) la risoluzione del contratto o la riduzione dei compensi, qualora ricorrano gli estremi previsti dall'Accordo Collettivo. Nell'ambito del procedimento arbitrale il calciatore può, in ogni caso, contestare la propria condizione di inabilità, come sopra certificata.

Art. 10

Deliberazione e sottoscrizione del lodo. Termini e modalità di deposito del lodo.

Contenuto del lodo. Mancata esecuzione del lodo

- 10.1. Il lodo è deliberato dal Collegio riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria. Esso deve avere i seguenti requisiti:
- a. l'indicazione delle parti, dei loro difensori e del presente Regolamento;
 - b. l'indicazione delle domande delle parti;
 - c. l'esposizione dei motivi;
 - d. il dispositivo;
 - e. l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo e del modo in cui è stato deliberato;
 - f. la decisione sulle spese di difesa, di arbitrato e sull'onere dei costi amministrativi.
- 10.2. I componenti del Collegio, prima del deposito, possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni Arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio possono risultare da

esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria. Il lodo è sottoscritto dagli arbitri in tanti esemplari quante sono le parti più una; tutti gli esemplari sono depositati tempestivamente in Segreteria a cura del Presidente ai fini di cui *sub* 10.7. La data del deposito fa fede in ordine ai termini di cui *sub* 10.6. e 10.9.

- 10.3. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.
- 10.4. Su autorizzazione congiunta delle parti o nel caso del rito accelerato di cui *sub* 8, l'organo arbitrale può rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l'esposizione dei motivi. Sia il dispositivo sia il lodo completo di motivi devono essere in ogni caso sottoscritti dalla maggioranza dei componenti il Collegio, nel rispetto del termine di cui *infra sub* art. 10.6.
- 10.5. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri del Collegio, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli Arbitri e che il componente in minoranza non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
- 10.6. Il Collegio deve pronunciare il lodo completo dei motivi nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina da parte del Presidente o, se successiva, dalla data dell'ultima accettazione dell'Arbitro di nomina di parte.
- 10.7. La Segreteria trasmette un esemplare del lodo a ciascuna parte con le modalità di cui *sub* 2.6. entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Nello stesso termine un esemplare è depositato a cura del Collegio presso la Segreteria.
- 10.8. Il termine di cui *sub* 10.7. è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa, nonché quando occorre procedere alla sostituzione di un Arbitro e fino alla sua sostituzione.
- 10.9. Quando devono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo parziale (*infra, sub* 10.11.), il Collegio può prorogare per una sola volta il termine di cui *sub* 10.6. e per non più di 60 (sessanta) giorni. Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto ulteriori proroghe del termine di pronuncia del lodo.
- 10.10. Tutti i termini di cui *sub* 10.6., 10.7., 10.8. e 10.9. sono sospesi dal 1 al 31 agosto.
- 10.11. Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati. Se l'organo arbitrale ritiene nel corso del procedimento di poter utilmente decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale, motivando tale scelta.

- 10.12.** Nel lodo definitivo, il Collegio indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di difesa, degli onorari degli arbitri e dei diritti amministrativi.
- 10.13.** In caso di mancata o parziale esecuzione del lodo o dell'accordo conciliativo entro trenta giorni dal deposito la parte interessata può chiedere al Collegio di fissare un termine perentorio, non superiore a quindici giorni, perché la parte obbligata provveda ad adempiere. Decorso il termine di cui sopra senza che la parte intimata abbia adempiuto, il Collegio segnala il nominativo della parte inadempiente alle autorità sportive interessate per i provvedimenti di loro competenza.

Art. 11

Ricusazione e sostituzione degli Arbitri, del Presidente del Collegio Arbitrale e dei Conciliatori

- 11.1.** La parte può ricusare un Arbitro, il Presidente del Collegio o il Conciliatore nei casi previsti dall'art. 51 del Codice di procedura civile, per infrazioni deontologiche, o per l'assenza delle condizioni di cui *sub* 3.3., 3.4. e 3.5. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui *sub* 3.3. o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. L'istanza si propone mediante deposito presso la Segreteria, che provvede a darne comunicazione all'altra parte, assegnando un termine non superiore a cinque giorni per eventuali controdeduzioni. Sull'istanza decide, con provvedimento motivato e non impugnabile e avendo facoltà di sentire l'Arbitro, il Presidente del Collegio o il Conciliatore oggetto di ricusazione, il più anziano in età tra i componenti dell'Elenco dei Presidenti [di cui *sub* 3.1., lettera d)], o, in caso di suo impedimento o sua incompatibilità, quello, tra i predetti soggetti, immediatamente più anziano. La decisione è comunicata ai membri del Collegio e alle parti, con immediatezza, dalla Segreteria.
- 11.2.** Ciascun Arbitro, ciascun Presidente e ciascun Conciliatore nel corso del procedimento possono rinunciare all'incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta per i motivi di cui *sub* 3.3., 3.4. e 3.5., dandone comunicazione scritta alle parti a cura della Segreteria.
- 11.3.** Nelle ipotesi di cui *sub* 11.1. e 11.2. ove sia necessario provvedere alla sostituzione dell'Arbitro e/o del Presidente e del Conciliatore, essi sono sostituiti senza ritardo secondo le modalità di nomina previste nel presente Regolamento.

11.4. In ogni altra ipotesi di sopravvenuta incapacità di un Arbitro, del Presidente o del Conciliatore, essi sono sostituiti senza ritardo secondo le modalità di nomina previste nel presente Regolamento.

Art. 12

Onorari e spese

- 12.1.** Le spese di difesa sono deliberate dal CA, che terrà conto del principio di soccombenza, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti, in ogni caso sulla base dei minimi previsti dalle tariffe professionali.
- 12.2.** Nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe (art. 11.5. dell'Accordo Collettivo) e riduzione della retribuzione per squalifica (art. 11.7. dell'Accordo Collettivo), nonché nella procedura di cui *sub* 9.1. - 9.7., non verranno liquidate spese di difesa e onorari degli Arbitri e del Presidente. In tali procedimenti i costi amministrativi sono ridotti a € 100,00.
- 12.3.** Gli onorari per il CA, dovuti al di fuori dei casi previsti *supra sub* 12.2., sono quelli di cui alla Tabella che costituisce l'allegato 4.-
Il rimborso delle spese è attribuito all'arbitro che le ha effettivamente sopportate.
- 12.4.** Gli onorari dei Conciliatori sono indicati nell'apposita Tabella che pure fa parte dell'allegato 4.
- 12.5.** I costi amministrativi sono indicati nell'apposita Tabella (allegato 3) e sono posti a carico dal CA di una parte soltanto o di entrambe pro quota.
- 12.6.** Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento:
- g. degli onorari degli Arbitri e del Presidente;
 - h. delle somme dovute agli Arbitri e al Presidente a titolo di rimborso spese;
 - i. degli onorari dei Conciliatori;
 - j. dei costi amministrativi.

Art. 13

Entrata in vigore. Norme transitorie

13.1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2005.

13.2. Le controversie pendenti avanti il CA della L.N.P. alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno risolte secondo le regole del precedente Regolamento.

Allegati:

- 1) codice deontologico;
- 2) testo della dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità;
- 3) tabella costi amministrativi;
- 4) tabella degli onorari.

* * *

In considerazione del fatto che allo stato non sono stati ancora formati gli elenchi dei conciliatori, degli arbitri e dei presidenti previsti nella nuova versione del regolamento che precede, si conviene che sino a quando non saranno formalizzate le relative nomine resta ferma l'applicazione del regolamento di procedura annesso al previgente Accordo Collettivo.

Roma, li 4 ottobre 2005

ALLEGATO 1
AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

CODICE DEONTOLOGICO

1. Chiunque accetti l'incarico di svolgere la funzione di Arbitro, Presidente o Conciliatore secondo il Regolamento di cui all'oggetto, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento medesimo e secondo le presenti norme di comportamento.
2. L'Arbitro, il Presidente, il Conciliatore, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro compito con la competenza richiesta secondo le loro personali qualificazioni professionali.
3. L'Arbitro, il Presidente, il Conciliatore, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro compito con la indispensabile imparzialità insita nella funzione che si apprestano a svolgere nell'interesse di tutte le parti.
4. Allo scopo di garantire la loro imparzialità, l'Arbitro, il Presidente, il Conciliatore, devono essere e rimanere indipendenti per tutto il corso della procedura, salvaguardando il loro ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta.
5. Unitamente all'accettazione, l'Arbitro, il Presidente, il Conciliatore, ferme le previsioni dell'art. 4.5. del Regolamento, devono comunque dichiarare per iscritto:
 - qualunque relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla loro indipendenza ed imparzialità;
 - qualunque interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - qualunque pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla loro imparzialità.Tale dichiarazione, qualora si renda necessaria per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta nel corso della procedura.
6. Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato come causa di ricusazione e di revoca dell'Arbitro, del Presidente, del Conciliatore e/o di mancata conferma negli elenchi di cui *sub* art. 3.1. del Regolamento.
7. L'Arbitro designato dalla parte, quando partecipa alla scelta del Presidente, può contattare la parte che l'ha designato o il suo rappresentante in giudizio, per sapere se ritengono accettabili i nominativi proposti.

8. L'Arbitro e il Presidente possono sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione della controversia ma non possono farla influire sulla loro determinazione, facendo intendere di aver già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.
9. Durante la procedura l'Arbitro e il Presidente devono evitare ogni comunicazione unilaterale con le parti o i loro difensori.
10. L'Arbitro e il Presidente devono astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria.
11. Durante la procedura, l'Arbitro e il Presidente devono favorirne un sereno e proficuo svolgimento. In particolare, devono collaborare per stabilire i tempi e i modi delle sessioni così da consentire la massima partecipazione delle parti su un piano di totale parità e nell'assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
12. E' dovere dell'Arbitro, del Presidente, del Conciliatore, dedicare al procedimento tutto il tempo e l'attenzione che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile.
13. L'Arbitro, il Presidente, il Conciliatore devono partecipare con impegno a tutte le attività così da garantire alle parti la massima attenzione e ponderazione.

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA', INDIPENDENZA E NEUTRALITA'

ALLEGATO 2

**AL
REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE**

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[segnare le caselle corrispondenti]

<input type="checkbox"/>	ACCETTO di svolgere l'incarico	<input type="checkbox"/>	NON ACCETTO l'incarico		
k.	di Conciliatore	<input type="checkbox"/>	n.	di Conciliatore	<input type="checkbox"/>
l.	di Presidente	<input type="checkbox"/>	o.	di Presidente	<input type="checkbox"/>
m.	di Arbitro	<input type="checkbox"/>	p.	di Arbitro	<input type="checkbox"/>

secondo le norme del Regolamento, nel rispetto del codice deontologico che ne fa parte e contro i corrispettivi di cui alla Tabella Onorari, che pure ne fa parte, documenti che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.

Possono essere di seguito specificati i motivi

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 3

**AL
REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE**

*** * ***

TABELLA COSTI AMMINISTRATIVI

**I costi amministrativi sono dovuti anche per il caso che la procedura venga
conciliata.**

€ 500,00 (oltre I.V.A.)

ALLEGATO 4

AL
REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

TABELLA ONORARI

<u>ONORARI ARBITRALI COMPLESSIVI (oltre I.V.A.), DOVUTI PER OGNI PROCEDURA CONCLUSASI CON UN LODO O CONCILIATA DURANTE IL SUO CORSO</u>		
Per ogni Arbitro	€ 1.000,00	
Per il Presidente	€ 1.500,00	

Le precedenti somme non includono le spese vive, che sono attribuite all' Arbitro e al Presidente che le ha effettivamente sopportate.

<u>SPESE DI CONCILIAZIONE (I.V.A. esclusa), PER OGNI CONTROVERSIA CONCILIATA</u>
€ 250,00